

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 85 del 10/09/2009 - rif. PREC 18/08/L

Parere di Precontenzioso n. 85 del 10/09/2009 - rif. PREC 18/08/L d.lgs 163/06 Articoli 2, 64 - Codici 2.1, 64.1

In un regime di libera concorrenza non sussiste alcun obbligo, da parte delle stazioni appaltanti, di porre a base d'asta un prezzo remunerativo dell'opera prestata per il servizio o per il lavoro eseguito. È vero che precisi principi economici, oltre che ragioni di contabilità pubblica, imporrebbero alla stazione appaltante di procedere, con esatti criteri di valutazione dei costi, alla determinazione del prezzo da porre a base d'asta, ma l'eventuale erroneità del risultato è vizio interno al procedimento di formazione della volontà del soggetto che indice la gara non sindacabile da terzi. In tali casi, infatti, si verte in una ipotesi di responsabilità contabile che non incardina nel concorrente alcuna situazione tutelabile. Esso, invero, ha solo l'onere di valutare se gli estremi della proposta (tale deve considerarsi il bando di gara) siano tali da rendere, per lui, conveniente la partecipazione alla gara, restando, in ogni caso, libero di non partecipare, qualora tale valutazione dia esito negativo.

Parere di Precontenzioso n. 85 del 10/09/2009 - rif. PREC 18/08/L d.lgs 163/06 Articoli 64 - Codici 64.1

Qualora il bando commini espressamente l'esclusione dalla gara in conseguenza di determinate prescrizioni, l'Amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a dette prescrizioni, restando preclusa all'interprete ogni valutazione circa la rilevanza dell'inadempimento, la sua incidenza sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa Amministrazione si è autovincolata al momento della pubblicazione.

Parere di Precontenzioso n. 85 del 10/09/2009 - rif. PREC 18/08/L d.lgs 163/06 Articoli 38, 73 - Codici 38.1, 73.1

In materia di autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 38 del d. lgs. 12 aprile 2006, è conforme alla ratio legis che le dichiarazioni siano rese dagli stessi interessati, dal momento che il genere di dichiarazioni richieste costituisce frutto di informazioni su qualità personali e sulle relative vicende professionali e/o individuali che non sono necessariamente a conoscenza del rappresentante legale dell'impresa. Le persone fisiche dotate di potere di rappresentanza rispetto alle quali, nell'ambito del rapporto societario, assume rilievo la causa di esclusione e, dunque, i soggetti tenuti alla dichiarazione sostitutiva richiesta, devono essere individuati attraverso l'analisi nello statuto della persona giuridica.